



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" SARNO (SA) (SAIS052008)

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" Sarno (SA) (SATF05201R)

Istituto Istruzione Superiore "G. Dorso" Sarno (SA) (SATD05201E)

Via Roma, s.n.c. – 84087 SARNO (SA)



Tel. 081/943214 Fax 081/5137401

Tel – Fax 081/5136289 Sede Associata "G. DORSO"

C.F. 98000100655

Sarno, 03 Febbraio 2017

Prot. n. 921/02



**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO  
ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017**

# CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

## SOMMARIO

<b><u>TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI</u></b> .....	<b>4</b>
<u>Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata</u> .....	4
<b><u>TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>CAPO I - Relazioni Sindacali</u></b> .....	<b>5</b>
<u>Art. 2 – Rispetto delle competenze</u> .....	5
<u>Art. 3 Obiettivi e strumenti</u> .....	5
<u>Art. 4 Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico</u> .....	5
<u>Art. 5 Oggetto della contrattazione integrativa</u> .....	6
<u>Art. 6 Informazione preventiva e concertazione</u> .....	5
<u>Art. 7 Informazione successiva</u> .....	6
<u>Art. 8 Attività sindacale</u> .....	7
<u>Art. 9- Assemblea in orario di lavoro</u> .....	7
<u>Art. 10- Permessi retribuiti - Permessi non retribuiti</u> .....	7
<u>Art. 11– Referendum</u> .....	7
<u>Art. 12 – Scioperi</u> .....	8
<b><u>TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA</u></b> .	<b>8</b>
<u>Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente</u> .....	8
<u>Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA</u> .....	8
<b><u>TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</u></b> .....	<b>9</b>
<b><u>CAPO I - Norme generali</u></b> .....	<b>9</b>
<u>Art. 15– Risorse</u> .....	9
<u>Art. 16 – Risorse</u> .....	9
<u>Art. 17 – Attività finalizzate</u> .....	9
<b><u>CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS</u></b> .....	<b>10</b>
<u>Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS</u> .....	10

<u>Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica .....</u>	<b>11</b>
<u>Art. 20 – Stanziamenti .....</u>	<b>11</b>
<u>Art. 21 - Conferimento degli incarichi .....</u>	<b>12</b>
<u>Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA .....</u>	<b>12</b>
<u>Art. 23 - Incarichi specifici .....</u>	<b>13</b>
<u>Art.24 - Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale.....</u>	<b>14</b>
<u>Art.25 -criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del persoaaale docente.....</u>	<b>15</b>
<b><u>TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</u></b>	<b>16</b>
<u>Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria .....</u>	<b>17</b>
<u>Articolo 27- Disposizione finale.....</u>	<b>18</b>

**CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO**  
**EX ART. 6 P. b ),c),d),e),h),i)**  
**C.C.N.L. 26/5/1999 e successivi**  
**COMPARTO SCUOLA**

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 12,00 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" di Sarno in sede di contrattazione integrativa di Istituto di cui all'art. 4 del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico: prof. Di Riso Antonio e della RSU nelle persone di: Sirica Elio Ass.Amm., Prof. Margiotta Domenico, Franco Alfonso Tec.. Laboratorio, previa regolare e formale convocazione, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 29 novembre 2007.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver sottoposto il testo del contratto, nei termini di legge, unitamente alla documentazione allegata, al controllo di legittimità da parte dei Revisori dei Conti, che non hanno evidenziato rilievi ostativi, lo sottoscrive in via definitiva in data odierna con le parti sindacali RSU: Signor Sirica Elio, Signor Franco Alfonso, Prof. Margiotta Domenico e Parte Pubblica Dirigente Scolastico Prof. Antonio Di Riso.

**PREMESSO** che con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa;

**VISTO** Il D.Lvo 297/94 - D.Lvo 165/01 - D.Lvo 141/11 e L. 300/70

**VISTO** le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituto;

**PREMESSO** che il contratto tra la delegazione di parte pubblica e le r.s.u., stipulato in base alla normativa vigente, ha valore di norma tra le parti.

**PREMESSO** che le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU, e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e di ottimizzare l'efficacia del risultato, e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti.

**PREMESSO** che il Dirigente darà informazione preventiva ex art. 6 alle OO.SS. Provinciali di categoria firmatarie del CCNL del 29/11/2007.

**TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata**

- 1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato
- 2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l'a. s. 2016/17

## TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - Relazioni Sindacali

#### Art. 2 – Rispetto delle competenze

1 - Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli OO.CC., del Dirigente Scolastico.

#### Art. 3 Obiettivi e strumenti

1 - Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti

3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli :

- Contrattazione integrativa
- Informazione preventiva
- Informazione successiva
- Interpretazione autentica, come da art. 2

#### Art. 4 Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la Rsu comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il dirigente scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### Art. 5 Informazione preventiva e concertazione

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
  - a) le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

- e) l'utilizzazione dei servizi sociali;
  - f) criteri di individuazione e modalità d'utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione periferica con altri enti o istituzioni;
  - g) tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, rientri pomeridiani;
  - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 6 Oggetto della contrattazione integrativa**

- 1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
  - j. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
  - k. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
  - l. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);

**Restano escluse dalla contrattazione le lettere h, i, m, dell'art. 6 del CCNL 2006/2009 in conformità alle disposizioni consacrate nel D.L.vo 165/01.**

#### **Art. 7 Informazione successiva**

- 1. Sono materie di informazione successiva:
  - a) i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b) la verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.



## CAPO II – DIRITTI SINDACALI

### **Art. 8 Attività sindacale**

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato nella sala a destra dell'ingresso principale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità ad ogni effetto di legge.

2- Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale

### **Art. 9- Assemblea in orario di lavoro**

1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora

2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

5 - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché all'ufficio di segreteria, per n. 1 unità di collaboratore scolastico e n° 1 unità di assistente amministrativo non potranno partecipare all'assemblea.

### **Art. 10- Permessi retribuiti - Permessi non retribuiti**

1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in base al numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che comunica alla R.S.U. il monte ore.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione (almeno due giorni prima) al Dirigente Scolastico.

Diversa articolazione è possibile sulla base di specifica previsione e fatto salvo e nel rispetto del monte ore annuo di servizio del docente.

### **Art. 11- Referendum**

1 - Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la R.S.U. può indire il referendum che renderà pubblico, tra tutti i lavoratori dell'istituto con affissione all'albo..

2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

## **Art. 12 – Scioperi**

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:

- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico;
- per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di esami;
- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico;
- per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti,

## **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

### **Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità
  - b. disponibilità espressa dal personale;
  - c. alternanza.
3. Il Dirigente Scolastico può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale. Tutte le prestazioni, sia di intensificazione che di straordinario verranno retribuite solo se effettivamente svolte, rendicontate in forma scritta e solo previo formale incarico sottoscritto e quindi, autorizzato dal Dirigente Scolastico. Tali prestazioni dovranno essere realizzate nel relativo profilo professionale.

Per particolari attività il Dirigente, sentito il parere DSGA e il personale, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art.57 del CCNL, in caso di indisponibilità delle risorse interne.



In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d'anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento.

Le ore di attività e/o mansioni prestate da tutto il personale ATA, eccedenti le ore da retribuire con il MOF, saranno recuperate con riposi compensativi da fruire previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. Eventuali economie realizzate sull'attività intensiva e/o sull'attività aggiuntiva possono essere utilizzate per lo stesso profilo professionale, al fine di compensare gli istituti contrattuali, che necessitano di ulteriore finanziamento, in conformità alle previsioni ed agli incarichi effettivamente conferiti e realizzati nonché per compensare prestazioni eccedenti svolte in profili diversi.

## **TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **CAPO I - Norme generali**

#### **Art. 15- Risorse**

1 I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2 Nel caso si rendessero disponibili, nel corso dell'anno, nuove risorse, si procederà ad una integrazione del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale.

#### **Art. 16 - Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto è quantificato dal DSGA nella relazione tecnica (ed è riportato nel quadro sottostante art.17) e sarà oggetto di periodico aggiornamento, in caso di incremento di risorse, e quindi periodica informazione sindacale.

#### **Art. 17 - Attività finalizzate, risorse specifiche e risorse MOF**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

**a. Funzioni strumentali al POF**

**€ 5.617,44 (lordo dipendente)**

**b. Incarichi specifici del personale ATA**

**€ 3.882,46 (lordo dipendente)**

### 3. Risorse MOF totali Docenti ed Ata

DESCRIZIONE A 1	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE Cedolino unico SPT
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	<b>93.991,51</b> (* ) meno quote da detrarre non soggette a contrattazione	<b>70.830,07</b> (* ) meno quote da detrarre non soggette a contrattazione
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	<b>7.454,34</b>	<b>5.617,44</b>
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	<b>5152,02</b>	<b>3.882,46</b>
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)		
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	//	//
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	//	//
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	//	//
<b>FINANZIAMENTO ORE ECC. SOST. COLLEGHI ass</b>	<b>5.526,36</b>	<b>4.164,55</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art.83,comma 4,CCNL 24/07/2003 confermato dall'art.2 comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	<b>MOF</b>	
	<b>5.826,94</b>	<b>4.391,06</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>117.951,17</b>	<b>88.885,58</b>

(\* ) QUOTE DA DETRARRE NON SOGGETTE A CONTRATTAZIONE:


- INDENNITA' DIREZIONE AL DSGA: 5.730,00 (lordo dip)  
 - INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI 558,90 (lordo dip)

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

### Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.





**Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine le risorse sono ripartite in rapporto percentuale

- a) per le attività del personale docente
- b) per le attività del personale ATA

Il tutto come risulta dalla tabella di liquidazione del FIS che sottoscritta dalle parti costituite si allega al contratto.

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, e le economie realizzate nel corrente anno scolastico, confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

**Art. 20 – Stanziamenti**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito in rapporto percentuale, tra le aree di attività di seguito specificate:
  - a. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, gruppi di lavoro e di progetto ecc.);
  - b. supporto all'organizzazione della didattica (collaboratori del D.S., referenti di sede ex Dorso, responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di ecc.);
  - c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
  - d. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici).

**Personale Docente**

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE Cedolino unico SPT
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	//	//
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	<b>12.075,70</b>	<b>9.100,00</b>
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	<b>1.625,58</b>	<b>1.225,00</b>
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	<b>2.786,70</b>	<b>2.100,00</b>
Compensi attribuiti ai 2 collaboratori del DS + 1 sost. (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	<b>5.573,40</b>	<b>4.200,00</b>

*Allegato*  
*Bis*  
*diff. the*

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	//	//
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	//	//
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del Consiglio di Istituto o dal POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	<b>31.211,09</b>	<b>23.520,20</b>
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	//	//
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	<b>7.434,35</b>	<b>5.617,44</b>
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	//	//
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	//	//
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>60.726,82</b>	<b>45.762,64</b>

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
- intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e/o per far fronte ad adempimenti collegati a scadenze improrogabili;
  - assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;
  - lavoro straordinario per la realizzazione del P.T.O.F.

**Art. 21 - Conferimento degli incarichi**

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento in itinere dei compiti assegnati e dei risultati conseguiti.
- Nell'assegnazione degli incarichi il Dirigente Scolastico eviterà la concentrazione degli stessi nella stessa persona, sempre che gli stessi non richiedano una professionalità specifica.

**Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

- Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Alfano  
 Dep.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Tutte le prestazioni, sia di intensificazione che di straordinario verranno retribuite solo se effettivamente svolte, rendicontate in forma scritta e solo previo formale incarico sottoscritto e quindi, autorizzato dal Dirigente Scolastico. Tali prestazioni dovranno essere realizzate nel relativo profilo professionale.

#### **Art. 23 - Incarichi specifici**

1. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA, stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella Istituzione Scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) Disponibilità individuale;
  - b) Competenze relative alle singole attività e comprovata professionalità specifica;
  - c) Esperienze svolte precedentemente ;
  - d) Anzianità di servizio nel ruolo e nella scuola .
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, sentito il parere del DSGA.

#### **5.6 CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

***Premesso che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità***

#### **SI CONCORDANO**

i seguenti criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento:

**I DOCENTI nel corso dell'anno** scolastico possono fruire di **5 giorni**, anche consecutivi, per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento.

L'esonero dal servizio è concesso:

- a. se è possibile la sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi;
- b. se l'iniziativa è promossa dall'Amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati presso il MIUR o, comunque, autorizzata dal MIUR;
- c. se l'iniziativa riguarda tematiche strettamente professionali, sia trasversali che specifiche: pertinenza rispetto alla disciplina o all'ambito disciplinare di insegnamento; pertinenza rispetto agli incarichi svolti (funzione-strumentale, referente di un gruppo di lavoro o di un'Educazione); pertinenza rispetto a specifici progetti a cui il docente partecipa.



Nei cinque giorni va computato il tempo per raggiungere la sede dell'attività di formazione o di aggiornamento e il ritorno alla sede di servizio: qualora per lo stesso periodo vi siano più richieste di partecipazione ad attività ,in tutto o in parte coincidenti, e non sia possibile soddisfarle tutte per esigenze del servizio, i permessi vengono concessi in base ai seguenti **criteri di priorità**:

- a) osservanza dei criteri per l'individuazione dei destinatari indicati dal soggetto organizzatore dell'iniziativa;
- b) pertinenza rispetto alla disciplina o all'ambito disciplinare;
- c) pertinenza rispetto agli incarichi svolti;
- d) pertinenza rispetto ai progetti del PTOF ai quali il docente partecipa;
- e) docenti che non hanno fruito in passato di permessi della stessa specie;
- f) docenti con minore anzianità di servizio;
- g) docenti con contratto a tempo indeterminato;
- h) docenti con contratto a tempo determinato.

La domanda deve essere presentata in Ufficio almeno 5 giorni prima della data dell'eventuale assenza. Al rientro in sede i docenti esonerati devono presentare all'Ufficio l'attestato di partecipazione alle iniziative di formazione e di aggiornamento. Per la formazione del personale della scuola il MIUR destina specifici finanziamenti. In ottemperanza alle disposizioni della Legge 107/2015 l'Amministrazione ha predisposto un programma conforme agli obiettivi enunciati nell'Atto d'Indirizzo del D.S. coerente con quelli del RAV e del relativo piano di miglioramento.

#### **CRITERI DI ASSEGNAZIONE PERSONALE A.T.A. AI PROGETTI.**

Ai fini della realizzazione dei progetti facenti parte del PTOF, sarà garantita la presenza del personale A.T.A. ( assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici ) necessaria, seguendo i seguenti criteri:

- 1: specifica professionalità
- 2: disponibilità espressa dal personale

La Dirigenza Scolastica assicura la massima trasparenza in occasione di assegnazione di un incarico o attività aggiuntiva tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento.

#### **CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

L'attività di formazione infine, intesa come imprescindibile diritto del personale a migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento, che elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi, entrano a far parte dello specifico progetto organicamente inserito nell'ambito del Programma Annuale. Premesso che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità, siconcordano i seguenti criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento:

**IL PERSONALE A.T.A.**, autorizzato dal Dirigente scolastico, può partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, organizzate dall'Amministrazione o da enti accreditati, che si svolgano in orario di servizio.

Qualora il personale A.T.A. venga autorizzato a partecipare a corsi di aggiornamento che si svolgano fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza vanno recuperate con le stesse modalità delle ore eccedenti (in periodi di sospensione dell'attività didattica).



Qualora vi sia un numero elevato di domande per lo stesso aggiornamento e non sia possibile soddisfarle tutte per esigenze di servizio, i permessi vanno concessi, in numero compatibile con le suddette esigenze, in base ai seguenti **criteri di priorità**:

- a) pertinenza dell'iniziativa rispetto agli specifici incarichi svolti dall'interessato nell'ambito della scuola;
- b) rotazione;
- c) osservanza dei criteri per l'individuazione dei destinatari eventualmente indicati dal soggetto organizzatore dell'iniziativa;
- d) presumibile stabilità;

**Personale ATA:**

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE Cedolino unico stp
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/h+-11/2007)	<b>35.817,07</b>	<b>26.991,00</b>
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito dal Consiglio di Istituto o dal POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	//	//
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	//	//
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	//	//
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	//	//
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	<b>5.152,03</b>	<b>3.882,46</b>
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	//	//
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	//	//
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>40.969,10</b>	<b>30.873,46</b>

*[Handwritten signature]*

*Alfonso Di ...*

**TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

*[Handwritten signature]*

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto;
3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, sulla realizzazione e sulla verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/08;
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione dei lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del Dl.vo 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 modificato dal Dl.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### **Art. 25 - Le figure sensibili**

1. Per ogni sede scolastica sono individuate a cura del dirigente scolastico le seguenti figure previste dal D. 81 (ex 626):
  - RSPP Responsabile Servizio Prevenzione designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008
  - ASPP Addetti al Servizio Prevenzione
  - Addetto al primo soccorso
  - Addetto al primo intervento antincendio

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale delle due sedi fornito delle competenze necessarie e saranno **appositamente formate con fondi a carico della scuola** attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D.lvo 81/2008. Alle figure sensibili
3. sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D. lvo 81/2008.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR, se esistenti ovvero, in mancanza o carenza di questi, al Fondo dell'Istituzione Scolastica.

## TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### **Articolo 27- Disposizione finale**

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo
  2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
  3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi Nazionali di riferimento, prevalgono, con decorrenza retroattiva, questi ultimi.
- Letto, approvato e sottoscritto. Del che è verbale

### **PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Di Riso





### **PARTE SINDACALE**

#### **RSU**


FLC/CGIL

Sig. Elio Sitica



UIL/SCUOLA

Sig. Alfonso Franco



SNALS/CONFSAL

Prof. Domenico Margiotta

